



COMUNE di LAVAGNA

Provincia di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09/09/2014

*TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 09/09/2014, AD OGGETTO:*

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC) - anno 2014.

**PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - ANNO 2014.**

SINDACO-PRESIDENTE

Come sapete quest'anno c'è la novità della Iuc (Imposta unica comunale) che racchiude per quanto riguarda le tasse per il comune nell'Imu, nella Tasi e nella Tari. Per quanto riguarda l'Imu sappiamo tutti che è l'Imposta municipale propria, la Tasi che è il tributo dei servizi indivisibili e la Tari è il tributo dei servizi rifiuti. È suddivisa in tre parti più due allegati, ritengo per portare a conoscenza di tutta l'assemblea che ho ritenuto invitare a esporre a relazionare la nuova imposta la Dott.ssa Ferrari che è stata anche l'estensore di questo regolamento. Quindi invito la Dott.ssa Ferrari a prendere posto.

Si dà atto dell'entrata in aula del Cons. Maggi (ore 21:07) – Presenti n. 17.

DOTT.SSA FERRARI (Ufficio Tributi)

Non so se avete letto il regolamento se volete fare delle domande o se illustro brevemente qual è il contenuto del regolamento, diciamo che per quanto riguarda Imu i presupposti impositivi sono praticamente i medesimi, è stata istituita con il Decreto Legge 201 del 2011 ed è stata riscritta in alcune parti con la legge 147 del 2013.

Grosse novità non ci sono ma l'unica cosa che abbiamo deciso di mantenere per non creare ulteriore confusione nei contribuenti, lo stesso impianto, la stessa struttura delle aliquote, non abbiamo modificato praticamente nulla di quelle che era le decisioni dell'anno precedente, è ovvio che ci sono delle novità di natura normativa come l'esenzione per gli immobili merce a far data dall'1 gennaio 2014, però direi che per quanto riguarda la potestà regolamentare non siamo intervenuti se non riscrivendo il regolamento e disciplinando quelle che erano le novità normative.

L'unica novità che è stata introdotta nella struttura delle aliquote che poi vedremo anche dopo è una aliquota ulteriore, per adesso inserita a scopo

cautelativo che è l'aliquota del 7,6 per mille sui terreni, questo perché? Perché noi secondo la circolare Istat nel 93 siamo considerati un comune tra virgolette montano e quindi i terreni agricoli che non sono posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sono da considerarsi totalmente esenti. In realtà lo Stato quest'anno oltre alla Tasi ha voluto istituire una ulteriore forma di risparmio che è quella data dal fatto che vuole imporre ai comuni di tassare anche i terreni agricoli, sostanzialmente perché sta rivisitando e sta ricontrrollando tutti i comuni che sono inseriti all'interno delle aree montane e collinari. Quindi è molto probabile che il Comune di Lavagna sia escluso totalmente o parzialmente da questo tipo di esenzione.

Quindi a scopo cautelare onde evitare che probabilmente con questa circolare vengano illustrati i nuovi criteri di esenzione dei terreni agricoli, abbiamo già inserito all'interno del regolamento e poi all'interno delle aliquote questa aliquota ulteriore da utilizzarsi solo e esclusivamente qualora il Comune di Lavagna sia escluso. Quindi grosse novità a livello di Imu non ce ne sono nessuna, l'unica cosa che è cambiata sono le dichiarazioni che adesso sono state uniformate per tutti quanti i tributi al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi direi che grosse novità non ce ne sono.

Se non avete domande vado avanti e illustro la Tasi. La Tasi è la nuova imposta che colpisce tutti i fabbricati e le aree fabbricabili e quindi comprese anche le abitazioni principali e colpisce i contribuenti che possiedono e in termini di possesso si intende in senso civilistico, quindi i titolari del titolo di proprietà (l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi) ma colpisce anche chi detiene, per detentori significa chi occupa l'immobile.

In questo caso la scelta dell'amministrazione è stata anche in questo caso quella di creare un'unica aliquota che per l'anno 2014 è il 2,5 per mille che andrà a colpire solo e esclusivamente le abitazioni principali che sono le uniche unità immobiliari che in questo momento sono esentate dal pagamento dell'Imu. Quindi è stato scelto di non applicare la Tasi sulle altre unità immobiliari che sono già gravate dall'Imu, ma si è scelto ulteriormente di non applicare la Tasi sulle unità immobiliari che vengono condotte in locazione per non creare un ulteriore aggravio nei confronti

degli inquilini che sono già costretti a pagare un canone di locazione, ma che poi si sarebbero dovuti accollare una quota dal 10 al 30 per cento della Tasi, non calcolata con una aliquota di abitazione principale come uno può pensare visto che è l'unità immobiliare dove risiede e dove dimora l'inquilino, ma avrebbe dovuto pagare una quota dal 10 al 30 per cento dell'aliquota del proprietario. Quindi sostanzialmente se lui avesse abitato in una abitazione di proprietà di una persona non residente avrebbe dovuto pagare una quota variabile dal 10 al 30 dell'aliquota massima del 10,6 per mille. Quindi si applica alle abitazioni principali, a tutte quelle che vengono equiparate come abitazioni principali e che abbiamo scritto all'interno del regolamento, ovviamente abbiamo escluso anche dal computo e dalla soggettività passiva della Tasi anche le categorie A1, A8 e A9 che sono tra virgolette gli immobili di lusso che sono le unità immobiliari che scontano e che pagano già l'Imu come abitazione principale.

Poi si trasla alla Tasi, qualora sia sempre possibile, tutta la disciplina dell'Imu e quindi parliamo dell'abbattimento al 50 per cento della base imponibile qualora l'immobile sia fatiscente, qualora l'immobile sia di interesse storico, si considerano poi equiparate all'abitazione principale le pertinenze, un C2, C6 e C7 e gli immobili così come avviene anche per l'Imu posseduti dai cittadini residenti all'estero e dalle unità immobiliari detenute dagli anziani ricoverati stabilmente, ovviamente abitazioni che vengono tenute a disposizione e che non vengono locate.

Quindi per semplificare stiamo improntando sia il calcolatore sia il programma perché nella legge 147 del 2013 e poi anche nelle leggi successive di modifica si dice che bisogna mettere il contribuente nelle condizioni di poter conoscere per tempo le aliquote, infatti noi per quanto riguarda le aliquote abbiamo l'obbligo di comunicazione entro domani che è il 10 settembre che è l'ultimo giorno utile per poter pubblicare telematicamente sul sito del Ministero delle finanze l'aliquota prestabilita. E quindi poi da domani saremo in grado di ricevere i contribuenti e di fare i conteggi, anche perché dall'anno prossimo si dice che o si inviano gli F24 precompilati o ci si deve mettere nelle condizioni di aiutare il contribuente

in tutto e per tutto, essere trasparenti e fare i conteggi, cosa che peraltro noi in realtà abbiamo sempre fatto.

Se non ci sono delle domande vado avanti e vi parlo velocemente del regolamento della tassa dei rifiuti. La tassa dei rifiuti....

SINDACO-PRESIDENTE

C'è il Cons. Maggi.

SEGRETARIO GENERALE

*La votazione avviene per tutti e tre perché abbiamo raccolto in un unico regolamento proprio per semplificare per evitare di fare ***come hanno fatto tutti i comuni del resto.*

DOTT.SSA FERRARI (Ufficio Tributi)

Ci sono alcuni comuni che hanno deciso di disciplinare con tre regolamenti separati, noi abbiamo deciso di fare un regolamento unico diviso in tre parti, la prima parte l'Imu, la seconda parte la Tasi e la terza parte la Tari, ognuno poi ovviamente all'interno di queste parti c'è ovviamente riportata la normativa che adesso non vi sto a ripetere, ci sono le disposizioni comuni ed è ovvio che nel momento in cui ci dovessero essere delle modifiche apportate dalla legge dovremmo intervenire sull'intero regolamento luc.

Invece per quanto riguarda la Tari è la tassa sui rifiuti e grosse novità anche qui non ce ne sono relativamente alla vecchia Tares, anche in questo caso è la tassa che deve coprire interamente i costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono prodotti dalle utenze non domestiche. Come per quanto riguarda la Tares il criterio utilizzato, sia per la determinazione delle tariffe ma per l'impianto stesso della struttura, è il metodo normalizzato stabilito dal decreto Ronchi del D.P.R. 158 del 99.

Il regolamento si apre anche qui come per gli altri della Tasi e dell'Imu, sulla soggettività attiva, la soggettività passiva abbiamo elencato i presupposti quelli che sono i presupposti per l'applicazione del tributo che è la detenzione, l'occupazione di aree e locali che sono suscettibili alla

*produzione del rifiuto. Ovviamente c'è l'esclusione dalla produzione del rifiuto per tutte quelle aree che o producono dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o per quelle aree che producono quelli che si definiscono non rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 152 del 2006 che è il Testo unico ambientale, oppure anche qui abbiamo fatto un elenco che in realtà non è previsto dalla normativa dalla 147 del 2013 ma nemmeno dal Decreto Legge 201 del 2011, ma abbiamo riassunto tutta una serie di locali come per esempio l'unità immobiliare ***e privo di utenze, perché alcune di questi locali esclusi per inidoneità a produrre rifiuti li abbiamo desunti dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione che si sono succedute. Tanto per quanto riguarda la Tarsi tanto per quanto riguarda la Tares.*

Ovviamente noi continuiamo nella tassazione delle superfici che sono dichiarate a ruolo dal contribuente e quindi noi le superfici che sono state dichiarate tanto per la Tarsu che per la Tares vengono automaticamente ribaltate per quanto riguarda il nuovo tributo, si tassa come sempre la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali e delle tramezze interne, possiamo ovviamente nella fase accertativa utilizzare l'80 per cento della superficie catastale anche se purtroppo non c'è ancora l'allineamento dei dati tra comune e catasto per avere dalle visure catastali la superficie netta.

Poi diciamo che il regolamento della Tari ricalca strettamente le disposizioni normative tassative, perché a differenza della precedente normativa perché legge 147 del 2013 ha elencato meglio le riduzioni e le agevolazioni o le esclusioni che sono tassativamente obbligatorie da prevedersi all'interno del regolamento e poi c'è una serie di riduzioni che possono essere concesse ai sensi della potestà regolamentare, che quindi non risultano obbligatorie.

Vengono definite cosa sono le utenze domestiche dalle utenze non domestiche, abbiamo concesso come per l'anno scorso e questo è presente nel regolamento ma tanto è nelle tariffe anche se non sono di competenza adesso di questa seduta, abbiamo concesso sempre la riduzione per le abitazioni per uso stagionale d'ufficio al 25 per cento della quota variabile, ci sono le riduzioni che vengono concesse per le utenze

domestiche a coloro che fanno il compostaggio. C'è l'esenzione per tutte quelle aree delle utenze non domestiche che producono dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e per i quali i produttori sono costretti a proprie spese smaltirli autonomamente. C'è una riduzione che abbiamo concesso per le utenze non domestiche che producono contestualmente sia rifiuti speciali non assimilati e sia rifiuti speciali assimilati agli urbani, per i quali è difficile separare nettamente la superficie di produzione delle due tipologie di rifiuto. In questo caso abbiamo previsto come era già previsto per la Tares e per la Tarsu l'abbattimento del 20 per cento della superficie.

Abbiamo anche previsto, e questa è una riduzione obbligatoria, una riduzione per tutte le utenze non domestiche che avviano al riciclo i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, per cui una azienda potrebbe avere uno smaltitore autonomo, per esempio di carta, cartone e imballaggi, in questo caso c'è una formuletta per poter concedere questo tipo di riduzione che non potrà essere superiore al 30 per cento della quota variabile. In questo caso per potere determinare l'impatto di questa riduzione c'è una formula matematica che viene enunciata dall'articolo 19 che se avete dei dubbi poi ve la illustro, ci sono altre riduzioni che sono obbligatorie di legge e quindi le abbiamo previste nel regolamento che sono le riduzioni almeno del 60 per cento per le cosiddette utenze fuori zona, ovvero per tutte quelle utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria. In questo caso siamo andati oltre perché la legge dice che i contribuenti in questo caso devono pagare solo il 40 per cento e siamo andati oltre e abbiamo fatto due fasce di distanza dal più vicino punto di raccolta, è per questo che abbiamo previsto il 60 e il 70 per cento.

Abbiamo previsto com'è sempre stato le agevolazioni per i magazzini e i locali destinati al ricovero di attrezzi agricoli che sono spesso ubicati nelle cosiddette fasce fuori zona e poi abbiamo previsto una agevolazione per tutti quei locali e quei magazzini destinati precedentemente alle attività commerciali e che adesso purtroppo risultano non occupati da attività commerciali, in questo caso al proprietario se i locali sono con l'allaccio alle utenze domestiche e presentano delle unità immobiliari e delle suppellettili facciamo pagare solo la contribuzione alla copertura della parte fissa dei costi, mentre non chiediamo e azzeriamo la parte variabile.

Qui poi c'è ovviamente la parte delle dichiarazioni, del contenuto della dichiarazione che però questa direi che è più una parte disciplinata, noi l'abbiamo più articolata sia per quanto riguarda l'Imu, la Tasi e la Tari, ovviamente è stata unificata al 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione per eventuali variazioni per tutti e tre i tributi, per la Tari ho un po' meglio specificato il contenuto perché è la stessa legge 147 del 2013 che lo impone, poi ovviamente la riscossione, il contenzioso, i rimborsi sono tutti disciplinati con le sanzioni da applicarsi in tema di omesso versamento, di omessa denuncia, di omessa dichiarazione o di infedele dichiarazione sono tutte ovviamente norme che abbiamo citato ma che sono disciplinate dalla 296 del 2007, dal Decreto Legislativo 446 del 97.

Quindi non ci sono grosse novità rispetto anche per quanto riguarda la Tari alla Tares dall'anno precedente, il regolamento si chiude con l'allegato a) obbligatorio che è la classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani e le condizioni qualitative che sono quelle poi desunte dalla delibera di Consiglio Comunale dove sono stati previsti, è la gestione del rifiuto e l'allegato b) che è l'elenco tassativo delle trenta categorie delle utenze non domestiche che poi sono gli stessi, gli elenchi proposti dal decreto Ronchi, il metodo normalizzato il 158 del 99.

Se avete delle domande specifiche vi rispondo, questa è l'illustrazione.

SINDACO-PRESIDENTE

Ringrazio la Dott.ssa Ferrari e chiedo se ci sono degli interventi. Cons. Vaccarezza.

CONSIGLIERE VACCAREZZA

Sig. Sindaco, colleghi Consiglieri, ringrazio la Dott.ssa Ferrari della illustrazione che mi ha chiarito alcuni punti che in una lettura anche rapida del regolamento mi erano sfuggiti, condivido sul fatto che ci sia un unico regolamento che va nel semplificare anche le carte per il cittadino che le deve leggere. Direi che è stato fatto un ottimo lavoro ma non avevamo dubbi conoscendo il valore suo e dell'ufficio e quindi sapevamo che sarebbe stato prodotto un ottimo lavoro, fermo restando che con

l'evoluzione normativa poi si potranno, qualora necessario, fare le modifiche.

Normalmente quando si parla, anche perché l'ho vissuta dieci anni, di tributi chi è seduto nei miei banchi dice sempre ah no non va bene si fa un po' di cagnara o demagogia, noi siamo come i salmoni che andiamo controcorrente! Probabilmente avremmo fatto le stesse cose anche noi perché mi ha anche convinto la valutazione che la Tasi sia solo su quelle classificate prima abitazione e poi anche qui è discutibile. Questo è il velo che cade quando si diceva abbiamo abolito l'Ici che bella cosa per l'Italia, di fatto abbiamo tolto un balzello, abbiamo istituito un grande bailamme anche perché se andiamo a vedere probabilmente in alcuni comuni si va a pagare di più con la Tasi rispetto alla vecchia Ici prima casa o l'Imu. In alcuni comuni no perché poi sono state applicate delle detrazioni in base al reddito e in base a condizioni particolari, noi è il 2,5 secco senza detrazioni e immagino che più o meno la gente andrà a pagare spero come si pagava con l'Ici e non di più, non so se avete fatto delle simulazioni però comunque sia non è colpa vostra perché poi il bilancio comunque deve quadrare.

Anche perché la simulazione fatta del milione e 175 mila Euro, ammesso e sperando che poi vengano effettivamente incassati, io spero di sì, coprono mi pare di avere visto il 45 per cento dei costi e nel momento in cui qualcuno si sveglia da Roma e dice dovete coprire il cento per cento andremo a pagare poi una Tasi che sarà il doppio probabilmente della vecchia Ici. Quindi chi ne aveva fatto un grande cavallo di battaglia sarebbe meglio che oggi facesse un po' di autocritica, a prescindere perché io non faccio questioni politiche ma ci mancherebbe altro!

Quindi su questo aspetto voglio dire così è già anche la dichiarazione di voto, voteremo i regolamenti, voteremo le aliquote della Tasi come le avete stabilite con il rammarico che il cittadino andrà a pagare come pagava prima e al di là dell'arrabbiatura però è chiaro che il comune non poteva e non può fare diversamente, tutti i comuni più o meno si sono adeguati su questo trend e credo che sia corretto fare così perché diversamente sarebbe stata demagogia e forse non ci sarebbero state poi le coperture in bilancio.

Quindi ringraziando ancora per l'illustrazione la Dott.ssa Ferrari noi voteremo le pratiche. Grazie.

SINDACO-PRESIDENTE

Chi interviene? Cons. Maggi.

CONSIGLIERE MAGGI

Quindi poi l'aliquota però la votiamo separatamente? Il regolamento ha una sua organicità e anche una certa sufficiente chiarezza per quanto riguarda le varie fattispecie, una cosa che mi sembra da approfondire però prima faccio un breve intervento di richiamo al metodo di lavoro. Nel senso che ritengo che quando si vanno a discutere dei regolamenti per quanto in parte già definiti dalla normativa generale per cui lo spazio di manovra non è particolarmente ampio, però credo che ci sia bisogno di un maggiore coinvolgimento del consiglio. Penso che un comune come quello di Lavagna non possa non articolare simili provvedimenti attraverso una discussione preventiva in commissione, in modo tale che tutti quanti i Consiglieri comunali abbiano la possibilità di dare anche un contributo relativamente a quelle che possono essere le varie possibilità di miglioramento del provvedimento. Quindi su questo credo che almeno dovrebbe essere una prassi consolidata e mi auguro che nel futuro venga presa in considerazione, ovviamente per il buon andamento dell'amministrazione.

Un punto su cui volevo riflettere è quello del comma 2 dell'articolo 7, in quanto ci sono delle riduzioni per i terreni agricoli che mi sembra il minimo che ci siano delle riduzioni per i terreni agricoli, in quanto in un territorio come il nostro i terreni agricoli non dovrebbero essere sottoposti a imposta ma dovrebbero essere incentivati coloro che li hanno e coloro che li coltivano. Quindi siamo in una logica va beh purtroppo sappiamo in questo momento in che situazione versiamo.

Però vedo che non è prevista l'agevolazione relativamente alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, una ulteriore sottospecifica che credo faccia riferimento se ho capito bene a situazioni relative a cooperative agricole presenti sul territorio. Però al di là di questa che mi sembra una

giusta esclusione del fatto che i terreni agricoli possano essere esentati, oppure possano essere agevolati in relazione a questa situazione, non capisco perché altre situazioni di terreni agricoli concessi in affitto non possono anch'essi avere una agevolazione, perché se un proprietario di un terreno dà in locazione un terreno agricolo a una persona, al di là che sia socio a una cooperativa, fa qualcosa di positivo perché permetto a una persona di coltivare il terreno, di renderlo quindi produttivo e anche dal punto di vista del decoro sicuramente migliore che lasciato magari in una situazione o di abbandono o comunque di non sfruttamento.

Quindi da un punto di vista concettuale mi sembra che sarebbe importante che l'agevolazione sui terreni agricoli fosse onnicomprensiva, ho visto anche che c'è una gradualità in queste agevolazioni e potremmo anche prevedere diverse gradazioni di agevolazioni rispetto se questo affitto è dato alle cooperative o è dato direttamente a un soggetto privato, ma non siamo in Pianura Padana dove certe situazioni di terreni sono fortemente produttivi e quindi realizzano dei forti introiti e naturalmente le agevolazioni sarebbero quasi contraddittorie. Qui ogni persona che in qualunque veste, di proprietario, di affittuario, di socio di cooperativa, coltiva un terreno qui da noi è meritevole di un riconoscimento.

Quindi chiederei se possibile di considerare questa situazione. E l'altra questione è l'articolo 10, l'articolo 10 fa riferimento alla questione delle persone ricoverate negli istituti di cura, è una situazione molto complessa perché bisogna capire dove va poi a sfociare questo tipo di previsione dell'articolo 10 comma 1. In poche parole, qui è previsto che l'abitazione viene considerata principale nel caso in cui non sia locata e qui abbiamo due situazioni che in un certo senso sono contraddittorie una con l'altra, perché allora se non è locata praticamente viene assimilata a una abitazione principale e quindi, se capisco bene, è soggetta alla Tasi e non all'Imu e quindi c'è un vantaggio per il proprietario se ho capito bene.

Però dal punto di vista dell'utilità sociale non mi sembra che ci siamo tanto perché se noi abbiamo un sacco di abitazioni non locate vuole dire che c'è un sacco di gente che potrebbe abitare in una casa di un anziano o di una persona comunque ricoverata in un istituto che penalizza l'utilizzo al massimo dell'immobile. Io la pongo come domanda e qui non ho una

soluzione però stiamo attenti perché pesi e contrappesi a volte possono sembrare vantaggiosi da un certo punto di vista, per il soggetto proprietario dell'appartamento ma possono essere poi dannosi dal punto di vista sociale.

Quindi su questo argomento sarei anche molto prudente, è per quello che credo sia utile un confronto propedeutico perché ritrovarsi la sera del Consiglio Comunale a discutere di possibili proposte non dico di modifica ma comunque di approfondimento delle situazioni che si vengono a creare attraverso questo tipo di imposizione, quindi sinceramente in questo momento avendo approfondito in modo abbastanza settoriale questo tipo di regolamento che ripeto è fatto in modo organico e chiaro però andrebbe approfondito ulteriormente e sarei dell'idea per adesso di astenermi rispetto all'approvazione.

E l'altra cosa volevo sottolineare che chi ha illustrato il provvedimento ha usato più volte la parola "colpito": sono perfettamente d'accordo!

SINDACO-PRESIDENTE

Cons. Lavarello.

CONSIGLIERE LAVARELLO

Volevo fare un riferimento all'articolo 16 della Tari, intanto ringrazio la dottoressa per l'illustrazione che è stata molto esaustiva, con riferimento per quanto riguarda a chi fa la scelta del compostaggio domestico e la riduzione ahimè di 15 Euro. Se c'è una spiegazione se si potesse incentivare di più le persone e l'incentivo maggiore è riuscire a farli avere uno sgravio su queste cose, anche perché se poi le persone iniziano a riflettere che faccio un lavoro io, non c'è il trasporto che costa tantissimo magari quelli che già lo fanno gli passa la voglia.

DOTT.SSA FERRARI (Ufficio Tributi)

Scusate eh, noi abbiamo fatto riferimento a un regolamento precedente non fatto ovviamente da noi con il quale si diceva che chi effettua il compostaggio ha diritto a uno sconto sulla tassa dei rifiuti negli anni successivi di 15 Euro. Ovviamente come abbiamo fatto l'anno scorso

anche per quest'anno ci siamo adeguati, nella realtà avevamo pensato anche di fare una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa che è quella legata alla copertura dei costi, in realtà era molto complesso poterlo definire perché definire la riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa sulla base dei metri quadrati sarebbe stato sostanzialmente non corretto, perché allora saremmo andati a incentivare, a beneficiare quelli che avevano case molto grandi, chi magari faceva più compostaggio per una casa molto piccola.

Legarla unicamente al numero dei componenti non era corretto nemmeno quello, è molto difficile nel momento in cui ci fosse una pesatura puntuale dei rifiuti tanto per quanto riguarda le utenze domestiche quanto per quanto riguarda le utenze non domestiche allora è molto più semplice concedere delle riduzioni percentuali sulla quota variabile piuttosto che sulla quota fissa. Ma quando, al di là dello strumento della compostiera, non c'è un sistema di pesatura è piuttosto difficile, lo so che questo è uno sconto piuttosto irrisorio però ho visto che nonostante questo la gente è contenta anche di questo e ne fa piuttosto molto richiesta.

Quindi direi che adesso per quest'anno per la prima volta sul saldo della Tari 2014 inseriremo questa sorta di compensazione per tutti coloro che hanno fatto la richiesta nel 2013 e andremo avanti così, se poi ci saranno ulteriori sistemi anche nella raccolta dei rifiuti che consentiranno di applicare una riduzione percentuale lo faremo.

SINDACO-PRESIDENTE

Cons. Giorgi.

CONSIGLIERE GIORGI

Concordo anche io sull'ottimo lavoro e sull'ottima esposizione della Dott.ssa Ferrari, però sarà un limite mio ho avuto questo documento quattro giorni fa. Secondo me sono pochi per poterlo valutare. Vorrei dire che il consiglio non deve essere uno strumento per fare quello che si vuole, questi argomenti così importanti ritengo dovrebbero essere concertati a mezzo commissioni, possibilmente coordinate dal Presidente

del Consiglio che tra l'altro non è stato neanche ancora eletto. Quindi sicuramente mi asterrò anche io da questa votazione.

SINDACO-PRESIDENTE

Se ne è discusso alla prima riunione se non sbaglio che il Sindaco prendeva le funzioni del Presidente del consiglio e quindi non c'era bisogno della elezione. Per quanto riguarda invece la questione delle commissioni le valuteremo poi la possibilità, senz'altro questo è un appunto che voglio prendere.

CONSIGLIERE CAVERI

Fondamentalmente nel nostro comune le commissioni di solito coincidono con la Conferenza dei Capigruppo, quindi.

SINDACO-PRESIDENTE

Quindi valuteremo la possibilità di farlo senz'altro questo sì, però per quanto riguarda il Presidente del consiglio non era necessario. Ci sono interventi? No, allora passerei all'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: presenti n. 17, votanti n. 15, astenuti n. 2 (Cons. Giorgi e Maggi), favorevoli n. 15.

Mettiamo in votazione anche l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 17 - Approvata all'unanimità.